

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Codice deontologico dei Mediatori Familiari secondo la norma uni 11644:2016

Articolo 1: Principi generali

Il codice deontologico rappresenta, per ogni Mediatore Familiare, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.

Il codice deontologico ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, oltreché qualunque violazione al codice penale.

I Mediatori Familiari hanno l'obbligo dell'osservanza del Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti.

Articolo 2: Definizione del profilo professionale del Mediatore familiare e obiettivi della mediazione familiare.

Il Mediatore Familiare è un professionista qualificato a seguito di uno specifico percorso di formazione che interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, a qualsiasi titolo costituito.

Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano, in prima persona, accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua permanente e la supervisione.

L'esercizio della professione è libero, è fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio teorica e tecnica. Deve essere condotto nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta e dei servizi, della responsabilità del professionista.

Il Mediatore Familiare è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del Codice Deontologico della propria associazione professionale ; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con la professione di Mediatore Familiare.

Articolo 3: Etica del Mediatore Familiare

L'esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei mediandi.

Al mediatore non è consentito:

- Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame personale e professionale (rete familiare, amicale e lavorativa);
- Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione Familiare;
- Accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi;
- Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente.

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Il Mediatore , inoltre, ha l'obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni, le consulenze e le prestazioni professionali specifiche risalenti a iscritti a ordini o collegi dovrebbero essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.

Articolo 4: Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l'annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i mediandi.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari , anche gli stagisti e gli allievi in formazione ed in linea generale tutti coloro che dovessero assistere agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 5: Dovere di aggiornamento professionale permanente continuo

E' dovere del Mediatore Familiare curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

E' dovere deontologico del Mediatore Familiare quello di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione Professionale cui si riferisce in senso generale ed in particolare relativamente agli obblighi e ai programmi formativi.

Articolo 6: Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

I Mediatori Familiari hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e, in particolare, gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

I Mediatori Familiari devono m essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Articolo 7: Divieto di accaparramento dei clienti

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Articolo 8: Correttezza professionale

Il Mediatore Familiare conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.

Il Mediatore Familiare è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni. Il Mediatore Familiare è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse.

Il Mediatore Familiare contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti. Utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti, e non avvalga con esso attività ingannevoli o abusive.

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Articolo 9: Supervisione

Il Mediatore Familiare è tenuto a partecipare a incontri periodici di supervisione individuale o in gruppo condotti da un Mediatore Familiare supervisore e/o a colleghi Mediatori Familiari professionisti.

Articolo 10: Diritti dei mediandi

Fin dal primo incontro, il Mediatore Familiare deve informare i mediandi sugli obiettivi, sulle modalità e sul percorso dell'intervento di mediazione familiare.

Il Mediatore Familiare deve inoltre informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi.

Il Mediatore Familiare deve informare preventivamente i mediandi del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Il Mediatore Familiare deve richiedere ai clienti la sottoscrizione della privacy.

Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, il Mediatore Familiare informa i mediandi che:

- riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare;
- I mediandi devono essere informati che, presso le Associazioni di Professionisti Mediatori Familiari, in applicazione della L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore il cui regolamento è parte integrante delle Linee Guida e del Codice Deontologico.

Articolo 11: Interruzione di una mediazione familiare

Il percorso di mediazione familiare può venire interrotto qualora:

- la decisione sia presa da uno o da entrambi i mediandi;
- il Mediatore Familiare ritenga che non ci siano le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione familiare;
- il Mediatore Familiare non sia più in grado di assicurare la neutralità e/o l'imparzialità necessaria alla continuazione del suo compito professionale;
- il Mediatore Familiare rilevi che le regole della mediazione familiare non siano state rispettate dai mediandi.

Articolo 12: Pubbliche dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i contenuti dello stesso

Articolo 13: Pubblicità

Nell'attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore. Si asterranno altresì dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

E' vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Articolo 14: Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Articolo 15: Informazioni ai mediandi

Il Mediatore Familiare è tenuto a informare i mediandi di tutti i suoi estremi.

Il Mediatore Familiare è tenuto a informare debitamente i mediandi circa l'attestazione di qualificazione professionale in suo possesso, che è certificata o da una associazione di tutela o da un Organismo di certificazione accreditato in applicazione dell'art.9 comma 2 della L. 4/2013.